

Assegno Unico e Famiglie oltre Confine

Cosa cambia con la nuova circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026

CIRCOLARE INPS N. 81/2026



Il Problema di Partenza

Chi restava escluso

Chi aveva un figlio residente stabilmente in un altro Stato UE, pur mantenendolo fiscalmente a carico in Italia, era escluso dall'Assegno unico. Allo stesso modo, i cittadini UE che lavoravano in Italia senza esservi residenti si trovavano privi di qualunque tutela familiare.

La risposta normativa

Con la circolare n. 81/2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per applicare le modifiche introdotte dall'art. 7-bis del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (Decreto PNRR 2026) al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, la norma che disciplina l'Assegno unico.

L'Obiettivo della Riforma

L'obiettivo è duplice: adeguare la disciplina italiana alle regole europee e ampliare in modo concreto la platea dei beneficiari, con particolare attenzione ai genitori e ai minori che vivono oltre confine.



Perché la Platea si Allarga

L'allargamento non nasce da un'iniziativa spontanea del legislatore, ma è la risposta a rilievi sollevati in sede europea sul trattamento riservato a due categorie:

Lavoratori comunitari in Italia

Operano in Italia ma non vi risiedono stabilmente: prima erano esclusi dall'Assegno.

Famiglie transfrontaliere

Nuclei con componenti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea.

Con le nuove regole contano di più il luogo in cui si lavora e il sistema previdenziale a cui si è iscritti, e acquista rilievo il concetto di "figlio fiscalmente a carico in Italia" anche se residente all'estero.

Figli Residenti all'Estero: la Novità Normativa

Il primo intervento riguarda l'art. 1 del d.lgs. 230/2021, dove è stato inserito il nuovo **comma 2-bis**. La disposizione stabilisce che si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'UE che siano **fiscalmente a carico** ai sensi della normativa italiana vigente.

Esempio pratico

Un genitore che lavora e risiede in Italia può chiedere l'Assegno anche per un figlio che vive in Romania o in Spagna, purché risulti fiscalmente a suo carico (ad esempio, indicato come familiare a carico nella dichiarazione dei redditi).

ISEE: nulla cambia

L'INPS precisa che questa apertura non modifica le regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE. Cambia il numero di figli per cui si può ottenere l'Assegno, non il calcolo dell'indicatore economico.



Lavoratori UE Non Residenti: la Nuova Porta d'Accesso

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 230/2021 è stato modificato per estendere il diritto all'Assegno anche a chi non abita stabilmente in Italia, ma svolge nel nostro Paese un'attività lavorativa subordinata o autonoma che comporti l'obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale italiana ed è in regola con il versamento dei contributi.

Un Cambiamento Significativo

Prima

Il requisito della residenza in Italia era imprescindibile: senza residenza, niente Assegno.

Dopo

Il requisito della residenza può essere sostituito dallo svolgimento di un'attività lavorativa soggetta alla previdenza italiana.

Per i lavoratori comunitari che si spostano tra diversi Paesi UE, questo significa poter accedere alla prestazione familiare in Italia per il periodo in cui sono effettivamente assicurati nel nostro sistema.

Come si Calcola l'Assegno per i Non Residenti

Per i lavoratori non residenti l'importo non è né automatico né pieno per tutto l'anno. Un nuovo comma dell'art. 6 del d.lgs. 230/2021 stabilisce che l'erogazione è **commisurata alla durata effettiva** della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia.



Solo i mesi lavorati

L'Assegno copre solo i mesi in cui il lavoratore risulta effettivamente occupato in Italia e iscritto a una gestione previdenziale italiana.



Importo mensile ordinario

L'importo mensile resta determinato secondo le regole ordinarie (ISEE, numero e condizioni dei figli), ma il numero di mensilità è limitato alla durata del legame con il sistema italiano.



Contratti a termine

Questa logica vale anche per chi rientra in Italia solo per periodi limitati, ad esempio per distacchi o contratti a termine.

Domanda e Rinnovo: Residenti vs Non Residenti

La circolare INPS dedica ampio spazio alle modalità di presentazione della domanda e al meccanismo di rinnovo, che da ora in avanti sarà **diverso** a seconda che il richiedente sia residente o meno in Italia.





Residenti in Italia: Rinnovo Automatico



Continuità automatica

Se la domanda è stata già presentata e accolta, il pagamento prosegue automaticamente da un anno all'altro.



Nessuna nuova domanda

Non è necessario ripresentare la domanda, a meno che la precedente non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta.



Aggiornare l'ISEE

Resta fondamentale aggiornare l'ISEE per adeguare l'importo alla situazione economica più recente del nucleo familiare.

Lavoratori Non Residenti: Rinnovo Annuale Obbligatorio

Un nuovo comma (1-bis) dell'art. 6 del d.lgs. 230/2021 prevede un meccanismo più rigoroso per chi lavora in Italia senza esservi residente.

1

Domanda per il periodo lavorativo

La domanda è presentata per il solo periodo di durata della prestazione lavorativa in Italia.

2

Rinnovo ogni anno dal 1° marzo

In ogni caso deve essere rinnovata ogni anno a decorrere dal 1° marzo. Il periodo di riferimento va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo.

3

Nessun rinnovo automatico

Un eventuale ritardo può comportare interruzioni nell'erogazione. La continuità dipende dalla tempestività del rinnovo e dal mantenimento dei requisiti.

Dove e Come Presentare la Domanda

Le modalità operative restano quelle già note, valide per tutti i beneficiari, residenti e non residenti.



Portale INPS

Tramite il servizio online dedicato all'Assegno unico, accessibile con SPID (livello 2), CIE o CNS.



App INPS Mobile

Utilizzando le stesse credenziali digitali del portale web.



Contact Center

Chiamando i numeri del Contact Center Multicanale indicati dall'Istituto.



Patronati

Rivolgendosi a un istituto di patronato per assistenza nella compilazione e nell'invio della domanda.

L'Assegno come Prestazione Familiare Europea

Per effetto delle modifiche introdotte, l'Assegno unico assume in via esplicita la natura di **prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004** sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.



Le Regole di Coordinamento Europeo

L'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 comporta criteri precisi quando lo stesso nucleo potrebbe avere diritto a prestazioni analoghe in più Stati membri.

1

Priorità al Paese di lavoro

La priorità spetta di regola allo Stato in cui si svolge l'attività lavorativa.

2

In assenza di lavoro

Rileva lo Stato di residenza dei figli.

3

Competenza multipla

Se più Stati risultano contemporaneamente competenti, si applicano criteri di priorità e meccanismi di integrazione o conguaglio per evitare doppi pagamenti.

Per le famiglie che si muovono tra più Paesi UE, l'Assegno unico italiano non va considerato in isolamento, ma come parte di un sistema coordinato a livello europeo.

Domande già Presentate e Ricalcoli

Le nuove regole sono entrate in vigore il **21 aprile 2026**, ma l'adeguamento dei servizi telematici non è stato immediato. Le domande presentate da quella data sono state in molti casi definite in via provvisoria. Tutte le mensilità da **maggio 2026** in avanti sono ora oggetto di verifica e, se necessario, di rielaborazione.

Confermati

Gli importi già liquidati possono essere confermati senza variazioni.

Ricalcolo al rialzo

Conguaglio a credito a favore del beneficiario se l'importo era inferiore al dovuto.

Ricalcolo al ribasso

Recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso rispetto al dovuto.

⚠ Per le famiglie interessate, è una fase transitoria da monitorare con attenzione: chi ha già ricevuto pagamenti potrebbe vedersi notificare nei prossimi mesi un conguaglio, sia in positivo sia in negativo.

Una Fase Transitoria da Monitorare

Chi ha presentato domanda dopo il 21 aprile 2026 deve prepararsi a possibili ricalcoli e conguagli sulle mensilità da maggio 2026 in avanti. È consigliabile verificare periodicamente la propria posizione sul portale INPS.



Limiti d'Età: Cosa Non Cambia

Figli maggiorenni fino a 21 anni

Il diritto all'Assegno per i figli maggiorenni si mantiene fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti: studio, tirocinio, ricerca di lavoro, reddito annuo non superiore a 8.000 euro lordi.

Figli con disabilità: nessun limite

Per i figli con disabilità non è previsto alcun limite anagrafico: l'Assegno può proseguire anche oltre i 21 anni.

Carico fiscale sempre richiesto

In tutti i casi, il figlio deve essere considerato fiscalmente a carico del genitore secondo la normativa italiana, anche se residente in un altro Stato UE.

Riepilogo: Chi Può Fare Cosa

1) Residente in Italia con figlio in altro Stato UE



può chiedere l'Assegno se il figlio è fiscalmente a carico

2) Lavoratore UE non residente in Italia



può accedere all'Assegno se versa contributi alla previdenza italiana

3) Lavoratore a termine o distaccato



ottiene l'Assegno solo per i mesi di effettivo lavoro in Italia

Sintesi per i Genitori Residenti in Italia

Se risiedi in Italia ma tuo figlio vive in un altro Stato UE, puoi chiedere l'Assegno anche per lui, purché sia **fiscalmente a tuo carico** secondo la normativa italiana.

Il calcolo dell'ISEE non cambia. Cambia il numero di figli per cui puoi richiedere la prestazione, che ora include anche quelli residenti in un altro Paese UE.



Sintesi per i Lavoratori UE Non Residenti

Se sei cittadino di un altro Stato UE, non residente in Italia, ma lavori in Italia e versi contributi alla previdenza italiana, puoi accedere all'Assegno per i tuoi figli, anche se residenti all'estero, a condizione che siano a tuo carico ai fini fiscali.

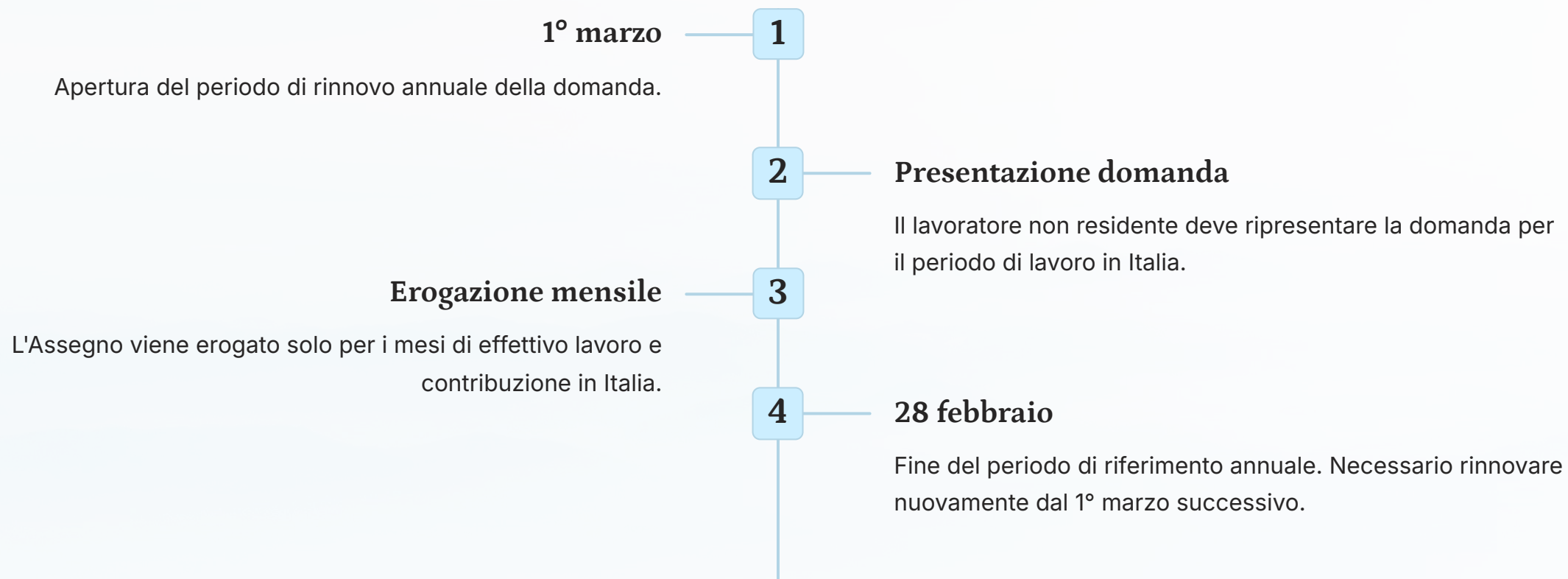
Importo proporzionale

L'Assegno è riconosciuto solo per i mesi in cui c'è un effettivo rapporto con il sistema italiano (residenza, domicilio o lavoro).

Rinnovo obbligatorio

Devi rinnovare la domanda ogni anno a partire dal 1° marzo, per il periodo 1° marzo–28 febbraio.

Il Calendario del Rinnovo per i Non Residenti



⚠ Un ritardo nel rinnovo può comportare interruzioni nell'erogazione dell'Assegno. Non c'è rinnovo automatico per i non residenti.

Domande dopo il 21 Aprile 2026: Cosa Aspettarsi

Chi ha presentato domanda a partire dal **21 aprile 2026** deve prepararsi a possibili ricalcoli sulle mensilità da maggio 2026 in avanti.

01

Definizione provvisoria

Le domande presentate dopo il 21 aprile 2026 sono state in molti casi definite in via provvisoria, in attesa dell'adeguamento dei sistemi telematici INPS.

02

Verifica e rielaborazione

Tutte le mensilità da maggio 2026 in avanti sono ora oggetto di verifica e, se necessario, di rielaborazione da parte dell'INPS.

03

Conguaglio o recupero

Gli importi già liquidati possono essere confermati, ricalcolati al rialzo (conguaglio a credito) o ridotti (recupero delle somme in eccesso).

L'Assegno Unico nel Sistema Europeo

L'Assegno unico italiano diventa ora parte esplicita del sistema di coordinamento europeo della sicurezza sociale. Per le famiglie che si muovono tra più Paesi UE, non va considerato in isolamento, ma come componente di un sistema coordinato che evita doppi pagamenti e garantisce la continuità delle tutele.



I Cinque Punti da Ricordare

1 Figlio all'estero, carico in Italia

Se risiedi in Italia e tuo figlio vive in un altro Stato UE, puoi richiedere l'Assegno se il figlio è fiscalmente a tuo carico.

2 Lavori in Italia senza residenza

Puoi accedere all'Assegno se versi contributi alla previdenza italiana, anche senza residenza in Italia.

3 Importo proporzionale ai mesi

Per i non residenti, l'Assegno è riconosciuto solo per i mesi di effettivo lavoro e contribuzione in Italia.

4 Rinnovo annuale obbligatorio

Se non risiedi in Italia, devi rinnovare la domanda ogni anno dal 1° marzo per il periodo 1° marzo–28 febbraio.

5 Attenzione ai ricalcoli

Se hai presentato domanda dopo il 21 aprile 2026, preparati a possibili conguagli sulle mensilità da maggio 2026 in avanti.

Un Passo verso la Coerenza Europea

La circolare INPS n. 81/2026 segna un passo importante verso una maggiore coerenza tra il sistema italiano di sostegno alle famiglie e il diritto dell'Unione europea, offrendo nuove tutele a chi, per lavoro o per scelta di vita, vive e cresce i propri figli oltre confine.

CIRCOLARE INPS N. 81 DEL 24 LUGLIO 2026

D.LGS. 230/2021

REG. CE N. 883/2004

AVV. FRANCESCA SASSANO VIA CRISPI N.33 - 85100 POTENZA - CEL. 3356649537 - 0971340936
EMAIL: SEGRETERIA@STUDIOLEGALESASSANO.IT SITO: WWW.STUDIOLEGALESASSANO.IT

